

ORIGINALE

DECRETO N. 3
in data 23-03-2021

UFFICIO: STAFF

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

DECRETO DEL SINDACO

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo il Sindaco Bottaro Cristian ha assunto il presente decreto:

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO N. 7 DEL 22/09/2020, RECANTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MODALITA' DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, AVENTE AD OGGETTO "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BETTO MICHELE

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO N. 7 DEL 22/09/2020, RECANTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MODALITA' DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, AVENTE AD OGGETTO "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, inoltre, il D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (pubblicato in in G.U. - Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

RICHIAMATO, in particolare:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», nel quale si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

RICORDATO che il periodo di proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto è stato da ultimo stabilito al 30.04.2021 con D.L. n. 2 del 14/01/2021 e valutato che tale termine potrebbe essere ulteriormente prorogato con altri provvedimenti;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Giunta e di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza e che si rende opportuno disciplinare le sedute di Giunta e di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza, al fine di tutelare il diritto politico di partecipazione anche nel caso in cui ricorrano particolari motivi che sconsigliano la presenza fisica in sede di taluno dei componenti;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 7 del 22/09/2020, con il quale si disciplinavano le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza delle sole Giunte comunali;

RITENUTO necessario, sulla scorta della situazione di emergenza del contagio da malattia infettiva COVID-19 di sostituire la disciplina temporaneamente adottata, approvando la nuova regolamentazione che disciplini le modalità di videoconferenza delle sedute di tutti gli organi collegiali di questo Comune, da tenersi in periodo di emergenza, come da testo allegato sub A);

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1) L'approvazione delle misure di cui all'allegato sub A), costituenti disciplina di emergenza delle sedute degli organi collegiali di questo Comune in periodo di emergenza da malattia infettiva COVID-19;

2) La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "atti degli organi politici", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, s.m.i.;

3) L'invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri, per doverosa conoscenza;

4) L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villanova di Camposampiero, 23-03-2021

IL SINDACO
Bottaro Cristian

VISTA la suestesa proposta di decreto del Sindaco, si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villanova di Camposampiero, li 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Betto Michele

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA MALATTIA INFETTIVA COVID-19.

Preambolo

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione delle presenti **"Disposizioni"**, aventi efficacia temporanea, l'Ente intende provvedere in via d'urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute "in videoconferenza" del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza dei capigruppo e di eventuali Commissioni consiliari, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo.

Per seduta del Consiglio comunale, della Conferenza dei capigruppo o delle Commissioni consiliari "in videoconferenza" si intende quella effettuata utilizzando eventualmente l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ente, o, comunque, avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o informatiche.

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti "Disposizioni" disciplinano, in via d'urgenza e temporanea, lo svolgimento delle sedute "in videoconferenza" del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza dei capigruppo e di eventuali Commissioni consiliari, consentendo ai componenti degli Organi collegiali di collegarsi tra loro in videoconferenza, in modalità sincrona, anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza, esclusivamente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica.

2. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario Generale e il suo vicario, i dirigenti dell'Ente ed il personale di supporto, possono partecipare secondo i loro ruoli alle sedute del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari "in remoto", collegandosi, tra loro, in videoconferenza, anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

3. Per seduta del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari "in videoconferenza" si intende la riunione dell'organo collegiale nella quale anche tutti i componenti, compresi il Presidente e il Segretario, partecipano alla seduta a distanza, anche da luoghi diversi dalle sedi istituzionali, in modo simultaneo e in tempo reale. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

4. La modalità "in videoconferenza" può essere utilizzata per tutte le deliberazioni e gli argomenti all'esame del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza dei capigruppo e di eventuali Commissioni consiliari.

5. Ciascun Amministratore è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

Art. 2 - Requisiti per le sedute "in videoconferenza"

1. Le sedute "in videoconferenza" devono svolgersi, nel rispetto dei seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche idonee a garantire:

- a) la possibilità di accertare, da parte del Presidente dell'Organo collegiale e del Segretario, l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza;
- b) il regolare svolgimento dell'adunanza;
- c) al Presidente dell'Organo collegiale di constatare e proclamare i risultati della votazione, quando prevista;

- d) al Segretario verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta dell'Organo collegiale;
- e) a tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale e simultanea, quando prevista, sugli argomenti all'ordine del giorno;
- f) la visione degli atti e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- g) la contemporaneità delle decisioni;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto dei requisiti di cui alle presenti Disposizioni.

3. Nelle sedute "in videoconferenza", ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

4. La Partecipazione alle sedute pubbliche qualora non possa avvenire attraverso la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul sito web dell'Ente, della ripresa integrale dei lavori.

5. La sede è quella del Presidente e coincide di norma con la sede municipale o con altro locale di proprietà comunale individuato nell'atto di convocazione.

Art. 3 - Convocazione delle sedute "in videoconferenza"

1. La convocazione delle sedute "in videoconferenza" avviene con modalità telematiche, conformemente alle norme del Regolamento che disciplina il funzionamento degli organi collegiali.

2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le istruzioni, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato dai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, oppure mediante l'utilizzo di una chat con videocchiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente forniti dall'Amministrazione.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta "in videoconferenza", secondo le modalità previste dalle presenti "Disposizioni", nonché apposita scheda illustrativa contenente i requisiti di sistema e le istruzioni per partecipare alla seduta.

4. L'avviso di convocazione deve recare il link, affinché chi sia interessato possa visionare la seduta pubblica.

Art. 4 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Il Segretario accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta mediante appello nominale.

2. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti al sistema, effettuati e verificati.

3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento di uno o più componenti risultino impossibili o vengano interrotti, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la seduta può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

4. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta

per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

5. La seduta è aperta dal Presidente.

6. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 5 - Espressione del voto

1. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità d'intervento nella discussione e di votazione. Nel caso di presentazione di scritti o di documenti in corso di seduta, la conoscenza ai componenti dell'organo collegiale è garantita dalla lettura da parte degli autori. Questi ultimi dovranno comunque consegnare tempestivamente gli atti i documenti di cui sopra alla casella di posta elettronica del Comune (inviando da casella PEC alla casella PEC del Comune: comune.villanovadicamposampiero.pd@pecveneto.it o, se da casella di posta elettronica ordinaria, a: protocollo@comune.villanova.pd.it), affinché i suddetti atti e documenti possano essere allegati a verbale.

3. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per appello nominale.

4. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito della stessa.

5. Per il funzionamento delle Commissioni si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 10, co. 2, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute

1. Dell'adunanza "in videoconferenza" viene redatto un verbale a cura del Segretario che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate o esaminate, secondo le modalità contenute negli articoli 34 e 12, co. 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, nel verbale della seduta "in videoconferenza" del Consiglio comunale, della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari, deve essere indicato:

a) il luogo in cui si trova il Presidente dell'organo, ovvero chi lo sostituisce, da intendersi come sede della riunione;

b) i nominativi dei componenti presenti.

3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 7 - Sedute segrete e votazioni a scrutinio segreto

1. Le sedute segrete e le votazioni a scrutinio segreto vanno necessariamente effettuate in presenza.

Art. 8 - Vigenza delle Disposizioni

1. Le presenti Disposizioni, volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entrano in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ed hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.